ATTUAZIONE DEL REGIME DEL PRELIEVI NEL SETTORE DEI GRASSI

Art. 5

L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente art. 4 e' determinato, secondo i principi ed i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario citato all'art. I e dalle relative norme comunitarie di applicazione, dai competenti Organi della Comunita' Economica Europea e dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi. Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1ª classe e sono settimanalmente riportate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nella rubrica "Disposizioni e comunicati".

Versione in vigore dal 10 novembre 1966, non più in vigore dal 18 novembre 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione del regime del prelievi nel settore dei grassi
Estremi	Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-del-regime-del-prelievi-nel-settore-dei-grassi/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it